



*Comune di Marigliano*

*Provincia di Napoli*

## **REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n.58 del 25.09.97

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti pericolosi, nonché dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.

### **Art. 2 – Principi generali**

Il presente regolamento comunale costituisce una prima applicazione della disciplina prevista dal comma 2 dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 relativamente ai servizi sopra indicati, mentre per tutte le altre disposizioni si rimanda alla emanazione delle norme attuative preannunciate nel decreto suddetto.

Con il presente vengono individuati, tra l'altro, i punti di raccolta già predisposti e quelli che saranno predisposti, nonché le isole ecologiche in attuazione delle indicazioni tecniche del Piano regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a dare concreta attuazione alle indicazioni sulla raccolta differenziata ed i relativi obiettivi stabiliti nella parte sesta del Piano regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, tenendo conto della specificità locale, dei servizi già operativi, delle complessive esigenze di efficienza, efficacia ed economicità.

### **Art. 3 – Finalità**

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Il recupero dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

## **Art. 4 – Prevenzione della produzione dei rifiuti**

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

## **Art. 5 – Definizioni**

Al fine del presente regolamento si intende per:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni.
- c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- d) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97.
- e) **COMPOSTO DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi.
- f) **FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituiti da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc..
- g) **FRAZIONE UMIDA**: la frazione organica comportabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.

## **Art. 6 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

Nell'ambito degli obiettivi fissati per la raccolta differenziata dal Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania e delle modalità generali stabilite nella parte sesta dello stesso, si premettono le seguenti considerazioni per quanto riguarda l'applicazione dei servizi di raccolta differenziata:

- a) Il Comune dispone attualmente di punti di raccolta (PR) diffusi sul territorio comunale;
- b) I punti di raccolta sono costituiti da:
  1. cassonetto specifico per la raccolta di carta;
  2. cassonetto specifico per la raccolta dei contenitori di plastica;
  3. cassonetto specifico per la raccolta di vetro;
  4. cassonetto specifico per la raccolta di lattine.

Sono, inoltre, attivati i seguenti servizi di raccolta di rifiuti pericolosi:

1. contenitore specifico per la raccolta differenziata di pile esauste;

## **2. contenitore specifico per la raccolta di farmaci scaduti.**

Per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata previsti dal Piano, occorre peraltro prevedere le seguenti nuove iniziative:

- attivazione delle isole ecologiche comunali;
- raccolta e trattamento della frazione vegetale ed umida.

## **Art. 7 – Modalità di conferimento, raccolta e trasporto della raccolta differenziata**

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata previste dal presente regolamento ed è, di conseguenza, vietato il conferimento delle frazioni di rifiuto oggetto di tali raccolte nei contenitori predisposti per i rifiuti indifferenziati.

Il conferimento nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni normalmente riportate sugli stessi e comunque nel rispetto della finalità di raccogliere frazioni omogenee e qualificate di materiali da destinare al recupero o al corretto smaltimento. In particolare:

- a) devono essere conferiti esclusivamente i materiali oggetto di raccolta;
- b) non devono essere introdotti rifiuti indifferenziati, rifiuti imbrattati, rifiuti inquinati;
- c) i rifiuti devono essere conferiti senza involucro di diverso materiale;
- d) prima del conferimento i rifiuti devono essere appositamente ridotti di volume, in particolare cartoni, bottiglie di plastica, lattine ecc.;
- e) non si devono depositare rifiuti all'esterno dei contenitori.

La raccolta differenziata prevede le seguenti modalità:

### **1) PUNTI DI RACCOLTA**

Nel territorio comunale sono localizzati dei punti di raccolta per la raccolta differenziata monomateriale della frazione secca dei rifiuti.

I punti di raccolta sono costituiti da aree diffuse nel territorio comunale dove sono stati riuniti diversi contenitori per la raccolta differenziata.

Nel rispetto del Piano regionale darà adeguata la dotazione di un punto di raccolta ogni 700 abitanti circa, tenendo conto che devono essere rispettate le compatibilità di arredo urbano, operatività dello svuotamento a cura di mezzi meccanici, vicinanza all'utenza.

Ogni punto di raccolta è costituito dai seguenti contenitori:

1. cassonetto specifico per la raccolta di carta;
2. cassonetto specifico per la raccolta dei contenitori di plastica;
3. cassonetto specifico per la raccolta di vetro,
4. cassonetto specifico per la raccolta di lattine.

I rifiuti oggetto della raccolta differenziata sono rispettivamente:

- carta;
- plastica per liquidi, tipo bottiglie e flaconi;
- vetro;
- lattine;

I contenitori devono essere travasati a cura dell'Ente gestore con le frequenze adeguate ad impedire qualsiasi accumulo esterno di rifiuti.

Le relative piazzole devono essere tenute adeguatamente pulite.

I punti di raccolta sono rappresentati sulla cartografia allegata al presente regolamento.

## **2) ISOLA ECOLOGICA**

Per isola ecologica si intende un'area attrezzata a livello comunale che ha la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di diverse tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

L'isola ecologica è una struttura recintata, aperta in orari prestabiliti, opportunamente custodita per evitare conferimenti abusivi.

L'isola ecologica sarà adeguatamente pubblicizzata al fine di abituare gli utenti al conferimento dei rifiuti in modo differenziato. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre specifici incentivi.

L'area destinata ad isola ecologica è costituita da un'area pavimentata di almeno 600 mq., in cui sono presenti appositi contenitori di ampia volumetria per lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili o destinati a specifico smaltimento.

La localizzazione dell'area (allegato n.2) deve essere compatibile con un facile accesso da parte degli utenti e deve essere perfettamente accessibile ai mezzi di trasporto dei rifiuti stoccati. Vengono privilegiate aree già pavimentate ai margini delle zone urbanizzate.

Vengono di seguito precisati i rifiuti da conferire all'isola ecologica: rifiuti ingombranti:

- carta – cartone;
- rottami metallici;
- legno;
- residui vegetali del verde pubblico;
- vetro;
- pneumatici;
- polistirolo espanso;
- pile esaurite;
- rifiuti T e/o di uso domestico, tipo vernici, colori, bombolette;
- batterie al piombo;
- oli alimentari;
- lampade a scarico e tubi catodici.

Si precisa che si attiverà la raccolta differenziata dei materiali che si potrà opportunamente destinare al riutilizzo ed al corretto smaltimento.

L'orario di apertura e la specificità di conferimento saranno stabilite dopo la realizzazione con successivo atto.

## **Art. 8 – Rifiuti di esumazioni ed estumulazioni**

Secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 22/97, il Comune provvede ad una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione.

In attesa della pubblicazione delle norme attuative del D.Lgs. 22/97 per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Regolamento di Polizia Mortuaria", alla Circolare del Ministro della Sanità n.24 del 24.06.93 ed alle altre Leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

## **Art. 9 – Imballaggi**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) **IMBALLAGGIO:** il prodotto, composto di materiale di qualsiasi

natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- b) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o la consumatore o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- d) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO PERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **RIFIUTO DI IMBALLAGGIO:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione dei rifiuti di cui all'art.6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 22/97, esclusi residui della produzione.

L'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 22/97 e l'art. 1 dell'O.P.C.M. n.2560 del 2.5.97 prevedono che:

- 1) E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compresi i servizi di raccolta differenziata dei bacini;
- 2) E' fatto divieto ai detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- 3) E' fatto divieto ai Comuni o ai loro Consorzi o ai soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari.

Non appena saranno emesse le relative ordinanze da parte del Commissario delegato, rientreranno nel novero dei rifiuti urbani i soli imballaggi primari, così come sopra definiti.

## **Art. 10 – Assimilati ai rifiuti urbani**

**Sono rifiuti assimilati agli urbani:**

- Imballaggi in genere;
- Contenitori vuoti;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- Fogli di carta;
- Cassette;

- Accoppiati quali carta plastificata;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- Fibra di legno e pasta di legno, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti;
- Pelle e simil pelle;
- Gomma, caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- Resine termoplastiche e termoindurenti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici;
- Moquette linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli;
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiali elettrici in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Per la gestione dei rifiuti sopra elencati nelle more della pubblicazione delle norme attuative del D.Lgs. 22/97, art. 18 comma 2 lettera d), resta valido quanto previsto dal D.P.R. 10.09.82 n.915.

## **Art. 11 – Frazione comportabile**

La frazione comportabile dei rifiuti è costituita:

- 1) dai residui provenienti dalla manutenzione del verde pubblico;
- 2) dalla frazione organica putrescibile dei rifiuti domestici;
- 3) dai residui organici agro-industriali;
- 4) dai fanghi di depurazione di buona qualità.

I rifiuti di cui sopra potranno essere conferiti dall'utente solo in seguito alla realizzazione da parte del Comune delle previste isole ecologiche e degli impianti di destinazione previsti dal Piano Regionale.

## **Art. 12 – Attività di volontariato**

Il Comune può avvalersi, nella gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, come disposto dall'art.21 punto 4 del D.Lgs. 22/97.

Gli ambiti e le modalità di intervento vanno concordati con il Comune.

## **Art. 13 – Validità del regolamento, controllo, accertamenti**

In attuazione al disposto del D.P.R. n.616 del 24.7.97 art.104 comma 2 e dall'art.20 del D.Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art.21 del D.Lgs. 22/97.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

#### **Art. 14 – Sanzioni**

Salvo quanto previsto dall'art.50 comma 1 del D.Lgs. 22/97, il Sindaco provvederà con apposita ordinanza alle specifiche sanzioni amministrative per l'inosservanza del presente regolamento.

#### **Art. 15 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 16 – Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n.22/97 nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.